

IVA

La nozione di volume d'affari nella verifica dello status di esportatore abituale

di Sandro Cerato



La qualifica di **esportatore abituale** ai fini Iva si realizza quando un soggetto Iva realizza un ammontare di **operazioni non imponibili con l'estero** (esportazioni, cessioni intracomunitarie, ecc.) **maggiore del 10%** del volume di affari Iva "rettificato".

Ai fini che qui interessano, il parametro del volume d'affari è dato dall'ammontare delle **operazioni imponibili, non imponibili, esenti** (al netto delle cessioni di beni ammortizzabili materiali e di beni immateriali: diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere dell'ingegno, di concessioni e marchi di fabbrica) **registerate nell'anno solare precedente** (*plafond fisso*) o nei **dodici mesi precedenti** (*plafond mobile*), escluse:

- le **cessioni di beni in transito o depositati** nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, che non si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello stato ([articolo 7- bis, comma 1, D.P.R. 633/1972](#));
- le operazioni di cui all'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#), ossia le **operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale** (di cui agli articoli da [7](#) a [7-septies D.P.R. 633/1972](#)), per le quali è stato espressamente previsto l'**obbligo di emissione della fattura**.

In buona sostanza, ai soli fini della verifica della **qualifica di esportatore abituale**, il volume d'affari deve essere **rettificato delle predette cessioni**.

La ragione di tale esclusione è logica, in quanto se da un lato le **operazioni fuori campo Iva** per carenza del presupposto territoriale **non rilevano per la verifica dello status** di esportatore abituale, dall'altro **incidono nella determinazione del volume d'affari**.

Per un confronto omogeneo, quindi, le predette operazioni devono essere **depurate dal volume**

d'affari.

In buona sostanza, solo nell'ipotesi in cui il **totale operazioni “con l'estero”** effettuate e registrate nell'anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti) sia **superiore al 10% del volume d'affari rettificato dell'anno solare precedente** (o dei dodici mesi precedenti), sarà possibile definire il soggetto passivo Iva un **“esportatore abituale”**.

Il **volume d'affari “rettificato”** che assume dunque rilievo per il **confronto** con le operazioni non imponibili (indicate nel rigo VE 30 del modello Iva) per la verifica dello status di esportatore abituale è dato dalla **differenza tra i seguenti righi del quadro VE del modello Iva 2022** (per l'anno 2021): VE50 (Volume d'affari) e VE34 (Operazioni non soggette all'imposta di cui agli articoli da [Z a 7-septies D.P.R. 633/1972](#)).

Se l'**importo delle operazioni non imponibili indicate nel rigo VE30 è superiore al 10% della predetta differenza**, il soggetto passivo è considerato **esportatore abituale**, ed il suo **plafond disponibile** (quale importo di acquisti senza applicazione dell'Iva) è pari al predetto importo indicato nel **rigo VE30**.

Le operazioni da considerare ai fini dell'acquisizione dello status di **“esportatore abituale”** (e che andranno considerate anche ai fini della quantificazione del **plafond**) sono solamente quelle **registerate nell'anno solare** (o nei dodici mesi precedenti), ivi comprese le fatture relative ad **conti per operazioni non ancora effettuate**.

La **L. 28/1997** ha introdotto, infatti, un'importante **semplificazione** al riguardo, stabilendo che, anziché fare riferimento alle **operazioni “effettuate”** (dove l'effettuazione andava verificata sulla base della normativa doganale), occorre verificare **le operazioni “registerate”** (circolare 145/E/1998).

È necessario, quindi, che la **fattura di vendita sia stata registrata**, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni del **D.P.R. 633/1972**.

Infine, con particolare riguardo alle **fatture differite** va precisato che queste, invece, rilevano con riferimento all'**anno della consegna dei beni**.

Ad esempio, una fattura differita emessa il 15 gennaio 2022 a fronte di una **consegna dei beni effettuata nel mese di dicembre 2021**, rileva come volume di affari nell'anno 2021 (l'imposta relativa confluiscere infatti nell'anno 2021). In questo modo, il plafond **“coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale Iva”**.